

Riscontro Protocollo n. PGMO/2014/8340
Fascicolo 2014/XXXI.001/108
Pratica SP n°

**Al CUR - c/o Servizio Pianificazione
urbanistica, paesaggio e uso
sostenibile del territorio
Via Aldo Moro n. 30
40127 - Bologna
urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it**

**Al Comune di Novi di Modena
Servizio Urbanistica e Ambiente**

**Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica**

**All' Azienda U.S.L. di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
Distretto di Carpi (MO)
Servizio Igiene Pubblica**

OGGETTO: Piano della Ricostruzione di Novi di Modena (1° stralcio)
Espressione dell'Intesa unica ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n.16/2012.
Parere di competenza .

Con riferimento alla convocazione del CUR prot. PG/2014/247602 del 27/06/14, acquisita agli atti con prot. PG/2014/8340 del 01/07/14, relativa la prima seduta del Comitato per il Piano della Ricostruzione del Comune di **Novi di Modena**, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/02/2014;

- esaminata la documentazione trasmessa dal competente Ufficio comunale, costituita dalla relazione tecnica, dal quadro conoscitivo, dalla Valsat, oltre che dalle norme tecniche di attuazione, dalla revisione della disciplina di tutela del PRG e dalle relative tavole;
- esaminate le controdeduzione alle osservazioni trasmesse dall'amministrazioni Comunale

per quanto di competenza si esprimono le seguenti osservazioni/raccomandazioni di carattere ambientale.

Dato atto che la formazione del Piano della Ricostruzione del Comune Novi di Modena, redatto ai sensi della L.R.16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n.60/2013, si configura come specifica variante allo strumento urbanistico Vigente (PRG), in particolare modo per quanto attiene l'apparato normativo.

Rilevato che nel 1° stralcio si provvede alle seguenti varianti al vigente PRG:

- revisione della disciplina di tutela del PRG relativa a tutti gli edifici di interesse storico-architettonico e tipologico-testimoniale del territorio ubicati all'esterno dei P.I.R. (Piani Integrati di Recupero), sulla base di un'analisi ricognitiva delle condizioni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012;
- dettare le norme relative agli interventi per gli edifici che hanno subito un danno, differenziate per quelli per cui è stato confermato il vincoli, per quelli cui il vincolo è stato modificato e per quelli senza vincolo (e conseguente modifica delle norme);
- Microzonazione sismica e condizione limite di emergenza.
- Dato atto che con le controdeduzioni si introducono solamente modifiche alla classificazione proposte

In merito alla sostenibilità ambientale del piano e alla Valsat prodotta, si conviene che la natura di questo primo stralcio non produce effetti significativi sul territorio in quanto si limita ad aspetti che hanno ricadute limitate sull'ambiente.

In relazione ad un miglioramento della salubrità degli insediamenti, si evidenziano di seguito alcuni aspetti che si ritengono significativi dal punto di vista ambientale e che dovranno essere tenuti in considerazione nell'ambito dei successivi procedimenti edilizi (scia, pdc) da presentare successivamente all'approvazione del Pdr:

- Per gli interventi di ricostruzione e/o delocalizzazione previsti in territorio rurale, si richiama in generale la necessità, nella gestione dei reflui domestici, qualora non sia possibile il collettamento alla rete fognaria pubblica esistente dotata di adeguata depurazione, di adottare idonei sistemi di trattamento che rispettino le direttive previste dalla D.G.R. 1053/2002.
- Al fine di migliorare la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico:
 - nei casi di ricostruzione di edifici residenziali ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, si segnala l'opportunità di applicare specifiche mitigazioni quali adeguata protezione della struttura edilizia, migliore localizzazione dei vani di permanenza delle persone, ecc.. ,
 - nei casi invece in cui sia possibile la delocalizzazione, si invita a verificare preliminarmente che l'area individuata sia acusticamente idonea ad ospitare residenze; tale indicazione è riferibile, soprattutto per gli edifici da ricollocare appena al di fuori dei corridoi delle infrastrutture lineari con progetto preliminare o definitivo approvato

- Nei casi di delocalizzazione sempre nelle aree rurali di edifici in cui è prevista la permanenza di persone per più di 4 ore giorno, si invita a verificare preliminarmente che:
 - l'area individuata si trovi al di fuori della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) o della fascia di rispetto di elettrodotti, sia a media che ad alta tensione, qualora presenti nelle vicinanze;
 - l'area individuata, nel caso sia posta in prossimità di stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, non comporti il coinvolgimento degli edifici nei volumi di rispetto in cui è previsto il superamento del limite di esposizione (20 V/m) e del valore di attenzione (6V/m), ricordando che quest'ultimo si applica anche alle pertinenze esterne fruibili (balconi, terrazzi, cortili..).

Considerato che per gli allevamenti, nella fase di ricostruzione post sisma, ci si deve attenere anche alle norme ambientali più recenti, si evidenziano incongruenze tra le normative locali e quelle sovraordinate, che creano problemi interpretativi soprattutto relativamente alla costruzione delle strutture di stoccaggio per gli effluenti (letami e liquami); si richiede quindi al Comune di valutare l'opportunità, già in questa fase, di modificare l'art. 26 delle NTA del PRG.

In particolare di:

- eliminare il richiamo alla normativa “L.R. N° 50/1995 nonché dalla Delibera di G.R. N° 3003 del 1/8/95 e Del. C.R. N. 2409 dell'8/3/1995, nonché Delibera di G.R. N. 641 dell' 11/5/1998 in quanto sostituita rispettivamente dalla L.R 4/2007 e dal regolamento regionale 1/2011, mantenendo il semplice richiamo alla normativa sovraordinata più recente,
- di sostituire con altra dicitura il termine “lagoni” in quanto tale termine identifica un bacino di stoccaggio per liquami in terra la cui costruzione è vietata dall'attuale normativa.
- di valutare se mantenere e/o modificare le distanze previste per le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, dai confini e dagli edifici, in quanto il nuovo assetto normativo non le prevede perché impone sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (ad esempio attraverso la copertura degli stessi), lasciando comunque la possibilità ai comuni di definirle. Tali distanze dovranno essere congrue sia alla tipologia di materiale stoccato (liquame o letame) sia a quelle stabilite per fabbricati di allevamento.
- eliminare la dicitura “esterna dell'arginatura per i lagoni” per quanto detto ai punti precedenti.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I Tecnici

Barbara Armentano
Stefania Zanni

Il Dirigente Responsabile
del Servizio
Dr. Luigi Parenti

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma